



DISCIPLINARE DI INCARICO

per l'appalto, mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del D.lgs. 50/16, come sostituito dall'art. 1, comma 2, lett. a) della Legge n. 120/2020, attraverso Trattativa Diretta sul Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA), dei servizi tecnici attinenti all'ingegneria e all'architettura aventi ad oggetto il coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione dell'intervento denominato *Opere di messa in sicurezza del costone di Monte Echia*.

CUP: B68G19000040005 – SMART CIG: ZB63520449

RUP: arch. Andrea Nastri



Premessa

Il Comune di Napoli, con delibera di Giunta comunale n. 200 del 10 Maggio 2019, ha approvato il progetto esecutivo delle *Opere di messa in sicurezza del costone di Monte Echia*.

Con determinazione dirigenziale I.G. n. 719 del 19 aprile 2021, resa efficace con determinazione rep. n. 216 del 27 maggio 2021, è stata aggiudicata la gara per l'esecuzione delle opere in parola.

Per l'esecuzione dei lavori è necessaria l'individuazione di un coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione. La procedura di interpello per la ricerca di professionalità interne per lo svolgimento di detto incarico è andata deserta e si rende, pertanto, necessario procedere all'affidamento a professionisti esterni all'Amministrazione dello stesso.

Il presente disciplinare illustra le caratteristiche particolari delle prestazioni da fornire al Comune di Napoli nell'ambito dell'affidamento in parola.

Art. 1 – Oggetto dell'incarico

Oggetto dell'incarico di cui al presente disciplinare è il coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione relativo alle *Opere di messa in sicurezza del costone di Monte Echia*.

Il costone, posto all'angolo tra via Chiatamone e via Santa Lucia, è in condizione di evidente degrado e negli anni si sono verificati più volte distacchi di pezzi della muratura di tufo. L'intervento riguarda il risanamento del costone con l'obiettivo di declassificare l'area dall'attuale rischio molto elevato R.4 (vedasi la carta di rischio atteso in esito alla delibera giunta regionale 083/AC 25.03.2004) a zona a rischio R.2.

Al fine dell'espletamento dell'incarico il soggetto incaricato svolgerà a propria cura ed oneri tutte le necessarie verifiche, indagini, analisi, prove, calcoli, modellazioni, etc., nel rispetto della normativa di riferimento.

Art. 2 Modalità esecutive

L'affidatario si impegna a svolgere l'incarico per conto e nell'interesse del Committente Comune di Napoli, nel rispetto delle indicazioni del presente Capitolato.

L'affidatario opererà con diligenza professionale ai sensi dell'art. 1176 c.c. e secondo i migliori criteri per la tutela e il conseguimento del pubblico interesse e secondo le indicazioni impartite dalla stazione appaltante, con l'obbligo specifico di non interferire con il normale funzionamento degli uffici e di non aggravare gli adempimenti e le procedure che competono a questi ultimi.

L'affidatario deve attenersi all'osservanza del D.lgs. 81/08, del D. M. 17/01/2018, delle norme tecniche e circolari ministeriali relative all'oggetto dell'incarico nonché del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. (Codice dei Contratti) e del D.P.R. 207/2010 e ss.mm.ii., per quanto vigente e all'ulteriore normativa in ambito Nazionale e Regionale attinente all'oggetto dell'incarico.

L'affidatario dovrà collaborare con i responsabili tecnici della Stazione Appaltante e con il Responsabile unico del procedimento che provvederà a fornire gli indirizzi generali, le indicazioni specifiche, nonché a verificare e controllare l'attività durante il suo svolgimento. Dovrà, inoltre, collaborare con i tecnici dell'Impresa esecutrice dei lavori.

Art. 3 Corrispettivo dell'incarico

L'importo complessivo di cui al presente incarico, determinato sulla base di quanto previsto dal D.M. 17/06/2016, ammonta ad € 19.057,14 (diciannovemilacinquantasette/14), oltre oneri previdenziali e IVA.

Il suddetto onorario sarà ricalcolato al netto del ribasso che l'Affidatario vorrà offrire in sede di Trattativa Diretta. L'importo, al netto del ribasso offerto, sarà ritenuto congruo, fisso e immodificabile



da parte dell'affidatario dell'incarico e il prezzo sarà remunerativo anche del costo di tutte le indagini necessarie per il corretto ed esaustivo espletamento dell'incarico.

Restano a carico del committente le somme dovute per IVA e per oneri previdenziali come per legge.

Art. 4 – Durata

L'incarico dovrà essere espletato per tutta la durata dell'appalto relativo all'esecuzione dei lavori de quo, senza che ciò comporti una revisione del prezzo pattuito per l'esecuzione delle prestazioni. La durata dei lavori è stabilita in 365 giorni naturali e consecutivi a partire dall'ultima consegna), a meno di sospensioni o proroghe dei lavori.

L'incarico decorrerà dalla data del verbale di avvio dell'esecuzione del contratto. In considerazione dell'urgenza di dare avvio alla prestazione, a norma dell'art. 8, comma 1, lettera a) della Legge 11 settembre 2020, n. 120, conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitali" (Decreto 3 Semplificazioni), pubblicato sulla G.U. n. 228 del 14 settembre 2020, l'Amministrazione si riserva di poter procedere all'esecuzione del contratto in via d'urgenza, nelle more della verifica dei requisiti di cui all'art. 80 del medesimo decreto legislativo nonché dei requisiti di qualificazione previsti per la partecipazione alla procedura.

L'incarico si riterrà concluso con l'emissione del certificato di verifica di conformità della prestazione, a seguito dell'emissione del certificato di collaudo tecnico-amministrativo dell'opera.

Art. 5 – Obblighi dell'affidatario

Valgono per l'Affidatario le norme relative alla riservatezza ed alla diligenza nel rapporto con il Committente e con i terzi.

L'affidatario svolgerà l'incarico nell'osservanza del D.lgs. 50/2016 ss.mm.ii., del D.P.R. 207/2010 per le parti ancora in vigore, delle linee guida dell'ANAC, dei DD. MM. emanati a seguito della entrata in vigore del codice degli appalti, del D.lgs. 81/2008 e delle istruzioni che gli verranno impartite dal Responsabile del Procedimento e, in ogni caso, nel rispetto della normativa vigente. Egli è, inoltre, tenuto all'osservanza delle norme del Codice Civile che riguardano la perizia e le buone regole dell'arte nell'espletamento delle prestazioni professionali.

Art. 6 – Incompatibilità

L'Affidatario è tenuto a dichiarare di non trovarsi, per l'espletamento dell'incarico, in alcuna delle condizioni di incompatibilità ai sensi delle vigenti disposizioni legislative e regolamentari.

Art. 7 – Esclusione di altri incarichi

Il presente incarico non conferisce titolo all'Affidatario per l'affidamento di ulteriori incarichi, né a pretendere corrispettivi per altri titoli che non siano quelli espressamente previsti nel presente disciplinare.

Art. 8 – Pagamenti

Ai sensi dell'art. 35, comma 18, del D.lgs. 50/2016, sarà corrisposta all'Affidatario, entro quindici giorni dall'effettivo inizio della prestazione, un'anticipazione pari al 20% del valore del contratto.

L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma dei lavori della prestazione.



I pagamenti verranno erogati in percentuale rispetto ai S.A.L. prodotti dall'esecutore dei lavori, fino alla concorrenza massima del 90 %. Il saldo sarà erogato dopo l'approvazione del certificato di verifica di conformità della prestazione.

I pagamenti verranno erogati a seguito della verifica della regolarità dei versamenti previdenziali e assicurativi acquisita con il Certificato di regolarità contributiva. Il pagamento verrà disposto previa emissione di regolare fattura.

Qualora dal Certificato di regolarità contributiva risultino ritardi o irregolarità del Professionista, l'ente appaltante sospenderà i pagamenti fino all'ottenimento di un Certificato che attesti la regolarità contributiva del soggetto e potrà anche provvedere al versamento delle contribuzioni, se richieste dagli Enti predetti, rivalendosi sugli importi a qualunque titolo spettanti all'Affidatario, in dipendenza delle prestazioni eseguite; per le determinazioni dei pagamenti di cui sopra, l'Affidatario non può opporre eccezione alla Stazione Appaltante, né ha titolo al risarcimento di danni.

Il pagamento è comunque subordinato all'effettivo trasferimento dei fondi alla Stazione Appaltante.

Sono a carico dell'Affidatario le spese di bollo del contratto, quelle della registrazione, tutte le imposte e tasse da esso derivanti, a norma delle Leggi vigenti. Sono a carico dell'Amministrazione Committente l'I.V.A. e i contributi previsti per legge.

Le fatture dovranno pervenire in modalità elettronica utilizzando il codice IPA che verrà comunicato dalla Stazione Appaltante.

Il Comune di Napoli è estraneo ai rapporti intercorrenti tra l'Affidatario e eventuali collaboratori, consulenti o tecnici specialisti delle cui prestazioni intenda o debba avvalersi qualora il ricorso a tali collaboratori, consulenti o specialisti non sia vietato da norme di legge, di regolamento o contrattuali. L'affidatario non potrà espletare attività eccedenti a quanto pattuito o che comportino un compenso superiore a quello previsto prima di aver ricevuto l'autorizzazione a procedere dal Comune di Napoli. In mancanza di tale preventivo benestare, il Comune di Napoli non riconoscerà l'eventuale pretesa di onorario aggiuntivo.

Art. 9 – Tracciabilità flussi finanziari

Il professionista si assume tutti gli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3, L. 136/10 e ss.mm.ii., rendendosi edotto che qualora le transazioni risultassero eseguite senza avvalersi di banche o della Società Poste Italiane S.p.A., il contratto verrà risolto di diritto e con effetto immediato.

Art. 10 – Riservatezza

L'Affidatario dovrà mantenere riservata e non dovrà divulgare a terzi, ovvero impiegare in modo diverso da quello finalizzato allo svolgimento dell'incarico, qualsiasi informazione relativa al progetto che non fosse resa nota direttamente o indirettamente dal Committente o che derivasse dall'esecuzione dell'incarico. L'inadempimento costituirà causa di risoluzione contrattuale ai sensi del successivo art. 15.

Art. 11 – Tutela ed assistenza dipendenti e collaboratori

L'Affidatario è tenuto ad osservare, nei confronti dei propri dipendenti e collaboratori, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi nazionali e dagli accordi locali in vigore per il settore.

Art. 12 – Penali

Nel caso in cui la Stazione Appaltante rilevasse inadempienze nell'esecuzione del servizio o in caso di inottemperanza agli obblighi contrattuali e qualora le inadempienze dipendano da cause imputabili all'Affidatario, questi potrà incorrere nel pagamento di penalità, fermo restando il diritto al risarcimento dell'eventuale maggiore danno e fatta salva la risoluzione contrattuale nei casi previsti dal presente



disciplinare.

L'applicazione della penale sarà preceduta da formale contestazione, rispetto alla quale l'Affidatario avrà la facoltà di presentare le proprie controdeduzioni entro e non oltre 10 gg. lavorativi dal ricevimento della contestazione stessa. Trascorso il termine di 10 gg. lavorativi, in mancanza di controdeduzioni congrue e/o documentate o in caso di giustificazioni non pertinenti, il Comune di Napoli procederà all'applicazione della penalità.

Al di fuori dei casi previsti ai precedenti punti, il mancato rispetto di quanto prescritto dal presente disciplinare oltre che degli impegni assunti dall'affidatario in sede di offerta per cause dipendenti dall'Appaltatore, obbliga quest'ultimo al pagamento di una sanzione pecuniaria variabile tra € 100,00 ed € 1.000,00 stabilita dalla Stazione Appaltante in base alla gravità di ciascuna inadempienza e al danno cagionato. La penale verrà trattenuta in occasione del primo pagamento effettuato successivamente alla sua applicazione.

Art. 13 – Garanzie

Garanzia definitiva

L'Affidatario è altresì tenuto a prestare una garanzia definitiva, ai sensi e secondo le modalità di cui all'art. 103 del D.lgs. 50/2016, che dovrà decorrere dalla data di effettivo inizio delle attività, in considerazione dell'eventuale esecuzione in via d'urgenza del contratto, ai sensi dell'art. 32, comma 8 del D.lgs. 50/2016.

La mancata costituzione della predetta garanzia determina la revoca dell'affidamento da parte della Stazione Appaltante.

Polizza assicurativa

L'affidatario deve produrre la polizza di responsabilità civile professionale che dovrà decorrere dalla data di effettivo inizio delle attività. La mancata presentazione della polizza determina la decadenza dall'incarico.

Art. 14 – Responsabilità dell'Affidatario

L'Affidatario è responsabile della perfetta esecuzione dell'incarico, secondo quanto prescritto nel presente disciplinare, nonché nelle disposizioni non opposte, contenute negli ordini, istruzioni e precisazioni del Committente o del Responsabile del Procedimento.

L'Affidatario dovrà correggere a proprie spese quanto eseguito in difformità alle disposizioni di cui sopra, o quanto non eseguito, comunque, in conformità alle norme di riferimento vigenti.

L'Affidatario è responsabile civilmente e penalmente dei danni di qualsiasi genere che potessero derivare a persone, proprietà e cose nell'esecuzione dell'attività oggetto dell'incarico.

Art. 15 – Risoluzione e recesso

La Stazione Appaltante può risolvere il contratto durante il periodo di sua efficacia secondo quanto stabilito all'art. 108 del D.lgs. 50/2016.

La Stazione Appaltante può recedere dal contratto in qualunque momento secondo quanto stabilito all'art. 109 del D.lgs. 50/2016.

Art. 16 – Stipula del contratto ed oneri contrattuali

La stipula del contratto avverrà inviando all'Affidatario, attraverso la piattaforma MePA, il documento di stipula, prodotto dalla piattaforma stessa, firmato digitalmente.

Tutte le spese inerenti al contratto saranno a carico dell'Affidatario senza alcuna possibilità di rivalsa.

Art. 17 – Inadempienze e risoluzione del contratto



E' facoltà della Stazione Appaltante risolvere di diritto il contratto ai sensi degli artt. 1453 e 1454 del Codice Civile, previa diffida ad adempiere ed eventuale conseguente esecuzione d'ufficio, a spese dell'Affidatario, qualora non adempia agli obblighi assunti con la stipula del contratto con la perizia e la diligenza richieste nella fattispecie, ovvero per gravi e/o reiterate violazioni degli obblighi contrattuali o per gravi e/o reiterate violazioni e/o inosservanze delle disposizioni legislative e regolamentari, ovvero qualora siano state riscontrate irregolarità non tempestivamente sanate che abbiano causato disservizio per l'Amministrazione, ovvero vi sia stato grave inadempimento dell'Affidatario stesso nell'espletamento del servizio in parola mediante subappalto non autorizzato, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto. Si procederà inoltre alla risoluzione del contratto per manifesta inosservanza delle norme previste dalla legge sulla sicurezza nel lavoro e dai contratti nazionali di lavoro. Costituiscono motivi di risoluzione di diritto del contratto, ai sensi dell'art. 1456 del c.c. (clausola risolutiva espressa) le seguenti fattispecie:

- sopravvenuta causa di esclusione di cui all'art. 80 del D.lgs. n. 50/2016;
- falsa dichiarazione o contraffazione di documenti nel corso dell'esecuzione delle prestazioni;
- transazioni di cui al presente appalto non eseguite avvalendosi di Istituti Bancari o della società Poste Italiane spa o degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità dell'operazione, ai sensi del comma 9 bis dell'art. 3 della L. 136/2010;
- interdizione, sulla base dell'informativa Antimafia emessa dalla Prefettura, per l'Affidatario provvisorio o il contraente;
- accertamento dell'impiego di manodopera con modalità irregolari o del ricorso a forme di intermediazione abusiva per il reclutamento della stessa;
- inosservanza degli impegni di comunicazione alla Prefettura di ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità nonché offerta di protezione o ogni illecita interferenza avanzata nel corso dell'esecuzione del servizio nei confronti di un proprio rappresentante, agente o dipendente, e di ogni altro oggetto che intervenga a qualsiasi titolo nello svolgimento della prestazione di cui lo stesso venga a conoscenza. Nelle ipotesi di cui sopra il contratto sarà risolto di diritto con effetto immediato a seguito della dichiarazione del Comune, in forma di lettera a raccomandata, di volersi avvalere della clausola risolutiva. In caso di ripetute violazioni al Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli di cui alla Delibera di G.C. n. 254 del 24/04/2014, si procede alla risoluzione del contratto. La risoluzione del contratto non pregiudica in ogni caso il diritto del Comune al risarcimento. Per il ripetersi di gravi inadempienze, previa contestazioni del caso, potrà darsi luogo alla risoluzione anticipata del contratto senza che alcun indennizzo sia dovuto all'Affidatario salvo ed impregiudicato, invece, qualsiasi ulteriore diritto che il Comune possa vantare nei confronti dell'Affidatario stesso. All'Affidatario verrà corrisposto il prezzo contrattuale del servizio regolarmente effettuato prima della risoluzione, detratte le penalità, le spese e i danni. In ognuna delle ipotesi sopra previste, il Committente non pagherà il corrispettivo delle prestazioni non eseguite, ovvero non esattamente eseguite, fatto salvo il diritto a pretendere il risarcimento dei maggiori danni subiti.

Art. 18 – Foro competente

Per le eventuali controversie che dovessero insorgere in merito all'oggetto del presente Capitolato, il Foro competente è quello di Napoli.

Art. 19 – Condizioni generali di contratto

L'Affidatario dell'incarico con la firma del contratto accetta espressamente e per iscritto, a norma degli artt. 1341, comma 2 c.c., tutte le clausole previste nel presente Capitolato Prestazionale, nonché le clausole contenute in disposizioni di legge e regolamento nel presente atto richiamate.



L'interpretazione delle clausole contrattuali e delle disposizioni del presente capitolato deve essere fatta tenendo conto delle finalità perseguite con il contratto, secondo quanto previsto dal Codice Civile.

Art. 20 – Codice di comportamento

La Stazione Appaltante informa la propria attività contrattuale secondo i contenuti di cui al Codice di Comportamento, quale dichiarazione dei valori, insieme dei diritti, dei doveri e delle responsabilità, nei confronti dei portatori di interesse (dipendenti, fornitori, utenti, ecc.), approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 254 del 24 aprile 2014, così come integrato e modificato con deliberazione di Giunta comunale n. 217 del 29 aprile 2017.

Tutte le imprese fornitrici di beni e servizi, quali soggetti terzi, sono tenute, nei rapporti con la Stazione Appaltante, ad uniformare la loro condotta nel rispetto delle norme definite nel Codice di Comportamento come dallo stesso previsto all' art. 2 comma 3. In caso di violazioni delle norme di cui al Codice di Comportamento da parte dell'impresa aggiudicataria si applicheranno le sanzioni previste dal Patto di Integrità adottato dall'Ente, così come disposto all'art. 20 comma 7 di detto Codice.

In caso di gravi e reiterati violazioni del Codice di Comportamento, la Stazione Appaltante risolverà unilateralmente il contratto.

Art. 21 – Protocollo di legalità e Patto di Integrità

Il presente affidamento è soggetto al “Protocollo di Legalità in materia di appalti”, stipulato in data 1° agosto 2007 e recepito dal Comune di Napoli con deliberazione di Giunta comunale n. 3202 del 5 ottobre 2007, consultabile sul sito dell'ente.

Con deliberazione n. 797 del 3 dicembre 2015 la Giunta comunale ha approvato altresì il “Patto di Integrità” recante regole comportamentali volte a prevenire il fenomeno corruttivo ed affermare i principi di lealtà, trasparenza e correttezza nell'ambito delle procedure di affidamento di commesse e nella esecuzione dei relativi contratti. Il suddetto documento, sottoscritto per il Comune di Napoli dal competente Dirigente, deve essere obbligatoriamente sottoscritto e presentato insieme all'offerta da ciascun partecipante alla procedura di gara/affidamento.

Art. 22 – Trattamento dei dati personali

Ai sensi del GDPR (Reg. UE 2016/679) e del D.lgs. n. 101/2018 i dati forniti dal Professionista saranno trattati esclusivamente per le finalità connesse alla stipula e gestione del contratto.

Il titolare del trattamento è il Comune di Napoli.

Art. 23 – Divieto di cessione del contratto

Come disposto dall'articolo 105, comma 1 D.lgs. n. 50/2016 il presente contratto non può essere ceduto a pena di nullità.

Art. 24 – Cessione del credito

Ai sensi dell'art. 106 comma 13 del D.lgs. n. 50/2016, le cessioni di credito devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate al Comune di Napoli e dallo stesso accettate.